

2. Il carico di ciascun carro riguardo al peso sarà regolato rispettivamente come segue:

Carro a Bestie	P E S O	Uomini
N. 1	Libbre piccole di Mi- lano N. 900	N. 4
„ 2	Lib. picc. idem 1800	„ 7
„ 3	Lib. picc. idem 2400	„ 11
„ 4	Lib. picc. idem 3000	„ 14

3. Se i Corpi, e gli Stati maggiori ec. avessero al loro seguito de' forgoni, sarà loro somministrato il numero de' cavalli, che sarebbe occorso pe' carri loro competenti, ben inteso che i forgoni non potranno essere incaricati d'un peso maggiore di quello corrispondente al numero delle bestie determinato nel precedente articolo.

4. Ne' luoghi montuosi, ed inaccessibili ai carri saranno fornite altrettante bestie da soma, quante saranno necessarie per effettuare il trasporto delle sopra determinate competenze, ritenuti gli stessi prezzi, che vengono fissati pei carri nel Decreto annesso al presente Regolamento.